

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

16 MERCOLEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 17 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 17 dicembre scorso, in tutto o in parte, la seconda rata a saldo dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2018. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli

importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) **e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,3% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2018 e allo 0,8% per i restanti giorni che cadono nel 2019.**

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 31-12-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione nor-

DALL'1-1-2019

Interessi legali allo 0,8%

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12-12-2018 (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2018) la misura annua del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è stata aumentata allo 0,8% con decorrenza dall'1-1-2019; fino al 31-12-2018 il tasso legale era pari allo 0,3%.

Qualora si debbano effettuare dei pagamenti che comprendono interessi legali con computo a cavallo d'anno come, ad esempio, nel caso di versamento tardivo di imposte con il ravvedimento operoso (vedi scadenza pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 45/2018 a pag. 78 e riportata aggiornata qui a fianco) bisogna quindi tenere conto della variazione intervenuta. ●

male del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Uf-

ficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

20 DOMENICA LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo. Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20-5-2015.

25 VENERDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere,



La eventuale rettifica dei dati sugli acquisti di latte vaccino di dicembre va effettuata entro il 15 febbraio

esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e/o al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2018.

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2018, come già anticipato nell'articolo su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36, sono state previste delle semplificazioni degli obblighi comunicativi, come disposto con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 consultabile sul sito www.agenziadogane.gov.it; restano confermate, ove compatibili, le disposizioni emanate dall'Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni, tenendo presente le novità riepilogate dalla stessa Agenzia delle dogane nella comunicazione prot. n. 18558/RU del 20-2-2018.

Tra le novità si segnala, con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi intracomunitari, l'abolizione dell'obbligo di invio dei modelli Intra trimestrali, mentre è rima-

sto l'obbligo di invio mensile, ma con valenza esclusivamente statistica, quando, in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, l'ammontare degli acquisti sia uguale o superiore, rispettivamente, a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi. Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi intracomunitari, la presentazione dei rispettivi elenchi con periodicità mensile o trimestrale dipende sempre dall'aver realizzato o meno, per ogni categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare pari o superiore a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti; tuttavia, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è divenuta facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri solari precedenti, un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

La verifica del superamento delle suddette soglie continua a essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni; pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità delle altre categorie.

Se nel corso di un trimestre si superano una o più soglie, i relativi modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

A cura di
Paolo Martinelli

Da oltre 70 anni il settimanale indipendente al servizio dell'agricoltura italiana

**L'INFORMATORE
AGRIARIO**

DAL 1945
LIBERO, COMPETENTE, INNOVATIVO

www.informatoreagrario.it

Fondato nel 1945
da Alberto Rizzotti

Direttore responsabile: Antonio Boschetti
Comitato scientifico: Osvaldo Failla, Aldo Ferrero, Andrea Formigoni, Vittorio Alessandro Gallerani, Ivan Ponti, Luigi Sartori, Cristos Xiloyannis.
Giornalisti: Nicola Castellani (capo servizio), Marco Limina (capo servizio), Lorenzo Andreotti, Alberto Andrioli, Giannantonio Armentano, Alberto Caroleo.
Redazione: Susanna Muraro (coordinatrice), Emiliana Carotenuto, Maria Cristina Floder Reitter, Emanuela Gallozzo, Patrizia Meneghetti, Elisa Sancassani, Alberto Zandomeneghi.
Segreteria di Redazione: Giuliana Fasoli.

Ufficio impaginazione: Mattia Bechelli (coordinatore), Mauro Fianco, Daniele Dusi.
Redazione: Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona - Tel. 045.8057547
E-mail: informatoreagrario@informatoreagrario.it
Internet: www.informatoreagrario.it

Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27-2-2004 n. 46) Art. 1, Comma 1, DCB Verona.
ISSN 0020-0689 - Copyright © 2019 L'Informatore Agrario di Edizioni L'Informatore Agrario srl.
Vietata la riproduzione parziale o totale di testi e illustrazioni a termini di legge.

L'ordine di abbonamento o di copie può essere fatto rivolgendosi direttamente al Servizio Clienti.

Servizio Clienti:
C.P. 520 - 37100 Verona - Tel. 045.8009480
clienti@informatoreagrario.it
www.informatoreagrario.it/faq

Agli abbonati: informativa ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679. I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Edizioni L'Informatore Agrario srl, con sede in Verona, via Bencivenga-Biondani, 16, sia manualmente che con strumenti informatici per gestire il rapporto di abbonamento nonché per informarla circa iniziative di carattere editoriale e promozionale che riteniamo possano interessarla. Lei potrà rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti previsti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679. Informativa completa su www.ediagroup.it/privacy

Edizioni L'Informatore Agrario Srl

Presidente: Elena Rizzotti
Amministratore delegato: Giuseppe Reali
Responsabile diffusione: Umberto Caroleo
Sales manager: Dario Zoppi
Direzione, Amministrazione:
Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona
Tel. 045.8057511
Pubblicità: Tel. 045.8057523
E-mail: pubblicita@informatoreagrario.it

Progetto grafico: Claudio Burlando - curiositas.it
Stampa: Mediagraf spa - Noventa Padovana
Registrazione Tribunale di Verona n. 46 del 19-9-1952.

ABBONAMENTI
Quote di abbonamento 2019

Italia € 109,00 - Estero € 176,00 (Europa via normale). Sono previste speciali quote di abbonamento per studenti di ogni ordine e grado (per informazioni rivolgersi al Servizio Clienti).
Una copia: € 3,50 - Solo supplemento: € 3,00.
Copie arretrate: € 7,00 ciascuna (per gli abbonati €5,00).

Aggiungere un contributo di € 3,50 per spese postali, indipendentemente dal numero di copie ordinate.
Come abbonarsi:
• www.informatoreagrario.it/miabbono
• conto corrente postale n. 10846376 intestato a L'Informatore Agrario - C.P. 520 - 37100 Verona
Anche con carta di credito Visa, Mastercard o American Express.

ANES ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIALE DI SETTORE

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.